

Allegato "A" all'atto n. 147789/611110 di repertorio del 19 giugno 2015

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“HEALTH PROPERTY BOND 2015 – 2020 5%”

1. Ammontare totale, taglio e descrizione delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario denominato “Health Property Bond 2015-2020 5% (cinque per cento)”, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 1.000.000 (unmilione) è emesso da Health Property S.p.a.. (l’“Emittente”) ed è costituito da un massimo di n. 1.000 (mille) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna (il “Valore Nominale”) in taglio non frazionabile (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione ad investitori professionali e non professionali. Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a 1 (una) Obbligazione.

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, al 100% del loro Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 1.000,00 (mille/00) (il “Prezzo di Emissione”).

2. Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. Godimento e periodo di sottoscrizione

Le Obbligazioni sono emesse e avranno godimento dalla data del versamento fino alla scadenza (la “Data di Godimento”).

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal giorno 01 luglio 2015 (il “Primo Periodo di Sottoscrizione”).

La società si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito obbligazionario, dopo decorso il primo biennio, per semplice decisione dell’organo amministrativo e con preavviso di sei mesi agli obbligazionari-

sti. Se la data del rimborso anticipato non coincidesse con quella fissata per il pagamento degli interessi, insieme al capitale verrà pagato pro – rata l'interesse maturato fino alla fine del rimborso. In caso di rimborso parziale esso avverrà mediante sorteggio a norma di legge del numero delle obbligazioni che si vorranno rimborsare.

4. Durata

Le Obbligazioni avranno una durata pari a 5 anni dalla Data di Emissione e, quindi, con scadenza al 30 giugno 2020 (la “Data di Scadenza”).

5. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale del 5% (cinque per cento) (il “Tasso di Interesse Nominale”), a decorrere dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa).

Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni sarà effettuato in via posticipata con periodicità annuale, ovvero il giorno 1 gennaio di ogni anno di durata del prestito (ciascuna una “Data di Pagamento”) a partire dalla Data di Emissione; la prima Data di Pagamento sarà il 30 giugno 2016; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 saranno arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su un numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno

Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero – limitatamente al primo periodo di interessi – il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention – unadjusted).

6. Agente per il calcolo e agente di conversione

L’Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal Regolamento.

7. Rimborso

Le obbligazioni sono rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del Valore Nominale, alla Data di Scadenza. Qualora la data di rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il rimborso del capitale verrà effettuato contro presentazione e ritiro dei titoli.

La società si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente in tutto od in parte il prestito obbligazionario, dopo decorso il primo biennio, per semplice decisione dell’organo amministrativo e con preavviso di sei mesi agli obbligazionari-

sti

8. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a favore degli Obbligazionisti avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Autorizzati.

9. Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge. Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Società che siano privilegiate in base a disposizioni generali ed inderogabili di legge.

10. Criterio di riparto

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Sottoscrizione sino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del prestito.

11. Diritti connessi alle Obbligazioni e relativi termini di prescrizione e decadenza

Gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento degli interessi alle date di pagamento degli stessi (come meglio indicato al precedente Paragrafo 5) e al rimborso del capitale alla Data di Scadenza.

I diritti degli Obbligazionisti si prescriveranno a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazio-

ni sono divenute rimborsabili.

Agli Obbligazionisti non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso.

I diritti dei portatori delle obbligazioni saranno prescritti nei termini di legge.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.casainvestimento.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

13. Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono emesse

Le Obbligazioni e il Regolamento del Prestito sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Roma, fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

Firmato: Oscar Pischeddu

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)